

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3;

Considerato che:

- la Legge Regionale n.3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" all'art.152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque pubbliche derivate, stabilendone anche gli importi minimi e dando facoltà alla Giunta Regionale di rideterminare tali canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo;

Valutato:

- che il canone minimo previsto per l'uso "industriale" risulta particolarmente elevato per portate di modesta entità;

Ritenuto

- che sia opportuna una rideterminazione in diminuzione del canone minimo per determinate portate nell'ambito dei prelievi ad uso industriale;
- che risulti congruo stabilire che gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso industriale non possano essere inferiori a:
  1. € 250,00 per volumi d'acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/a;
  2. € 500,00 per volumi d'acqua concessa compresi tra 501 mc/a e 3000 mc/a;
- che, in considerazione del fatto che il rilascio dei titoli ricognitori delle concessioni preferenziali e dei

riconoscimenti di antico diritto d'uso di cui all'art.50 della L.R. 7/2004 sta avendo luogo solo ora, risulti opportuno, con riferimento a tali fattispecie, applicare i canoni minimi soprariportati con decorrenza 1 gennaio 2001;

Considerato, inoltre:

- che l'art.153 della citata LR 3/99 determina le spese d'istruttoria in modo forfettario nella misura minima, prevedendo la possibilità di rideterminare tali importi, anche in diminuzione, per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo;
- che risulta opportuno intervenire sulle spese di istruttoria differenziandole, sulla base del disposto del citato art.153 della LR 3/99, essendo in generale necessaria una istruttoria più snella, rispetto a quella ordinariamente prevista, per il rilascio per le istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e per le istanze di variante non sostanziale;

Ritenuto

- che risulti opportuno fissare un ulteriore importo minimo dovuto per l'istruttoria delle istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e per istanze di varianti non sostanziali, fissandolo forfettariamente in € 75;
- che tale importo minimo non è comunque applicabile ai rinnovi di concessioni preferenziali assentiti ope legis ai sensi dell'art.50 della LR 7/04, in quanto per tali concessioni l'istruttoria tesa a verificare la compatibilità del prelievo sia con l'equilibrio del bilancio idrico sia con le previsioni del PTA verrà eseguita solo in sede di rinnovo;
- che conseguentemente le spese d'istruttoria tese al rinnovo di tali concessioni sono corrispondenti, a seconda della tipologia, a quelle dovute per l'istruttoria di domande di nuova concessione;
- che per rinnovi di concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s, le spese d'istruttoria sono pari a quelle dovute per domande ex novo, essendo già fissate in misura ridotta;

- che infine, qualora l'istruttoria tesa al rilascio del rinnovo risulti particolarmente complessa o necessitante di rilievi, accertamenti o sopralluoghi, l'importo dovuto per le relative spese debba essere quantificato e motivato nel disciplinare e non possa comunque essere fissato in misura superiore a quanto dovuto per l'istruttoria di nuove concessioni di uguale tipologia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003;

Tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono qui integralmente richiamate,

- a) di stabilire che gli importi dei canoni dovuti per derivazioni d'acqua pubblica ad uso industriale non possano essere inferiori a:

1. € 250,00 per volumi d'acqua concessa inferiori o uguali a 500 mc/a;
2. € 500,00 per volumi d'acqua concessa compresi tra 501 mc/a e 3000 mc/a;

- b) di stabilire che per le concessioni preferenziali e per i riconoscimenti di antico diritto d'uso si applicano i canoni minimi soprariportati con decorrenza 1 gennaio 2001;

- c) di fissare un ulteriore importo minimo dovuto per

l'istruttoria delle istanze di rinnovo senza varianti sostanziali e per istanze di varianti non sostanziali, nella misura di € 75;

- d) di stabilire che tale importo minimo non è comunque applicabile ai rinnovi di concessioni preferenziali assentiti ope legis ai sensi dell'art.50 della LR 7/04, per le quali le spese d'istruttoria tese al rinnovo sono corrispondenti, a seconda della tipologia, a quelle dovute per l'istruttoria di domande di nuova concessione;
- e) di stabilire che per rinnovi di concessioni di derivazione di acqua pubblica per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s, le spese d'istruttoria sono pari a quelle dovute per domande ex novo, essendo già fissate in misura ridotta;
- f) di stabilire che qualora l'istruttoria tesa al rilascio del rinnovo risulti particolarmente complessa o necessitante di rilievi, accertamenti o sopralluoghi, l'importo dovuto per le relative spese debba essere quantificato e motivato nel disciplinare e non possa comunque essere fissato in misura superiore a quanto dovuto per istruttorie di nuove concessioni di uguale tipologia;
- g) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -